



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

ORDINANZA DIRIGENZIALE AFFARI GENERALI

n. 93/2025 del 06/06/2025

OGGETTO:

Provvedimenti temporanei di regolamentazione della circolazione stradale dal giorno 11/06/2025 al giorno 31/07/2025 e comunque fino al termine dei lavori in via Costa del Borgo, per lavori di rifacimento della pavimentazione della sede stradale.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 2, del C.d.S. "la sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato" e che "i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale;

Vista la richiesta del Responsabile del Settore Pianificazione, Ambiente, Patrimonio e Protezione Civile dell'Ufficio Tecnico Comunale inviata tramite e-mail, con la quale si richiede l'emissione di una nuova ordinanza di regolamentazione temporanea della circolazione stradale in via Costa del Borgo, per lavori di rifacimento della pavimentazione in selciato della sede stradale;

Rilevata la necessità di accogliere la suddetta richiesta e di adottare idonei provvedimenti di modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale, al fine di consentire la regolare esecuzione dei suddetti interventi, salvaguardando la sicurezza della circolazione stradale e degli addetti ai lavori;

Richiamata l'ordinanza nr. 72/2025 che ha istituito la prima fase dei lavori di rifacimento del selciato in Via Costa del Borgo e che necessita di integrazione per lo svolgimento della seconda fase;

Visto il D. lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" (e s.m.i.) ed in particolare gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 21, 26, 27 e 38 c. 3;

Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (e s.m.i.) ed in particolare gli artt. da 30 a 43;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2021);

Richiamato l'art. 107, c. 5, del D. lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'attribuzione incarico, prot. n. 34082 del 01/10/2024, di deleghe dirigenziali conferita dal Dirigente ad Interim del Dipartimento Affari Generali e Corpo Polizia Locale Dott. Mauro Sopranzetti al Comandante Dott. Daniele Buscarini;

O R D I N A



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

Per le motivazioni sopra indicate l'istituzione dei seguenti provvedimenti temporanei di regolamentazione della circolazione stradale dal giorno 11/06/2025 al giorno 31/07/2025 e comunque fino al termine dei lavori:

- 1. L'istituzione in via Costa del Borgo del divieto di transito veicolare eccetto residenti in relazione all'avanzamento del cantiere;**
- 2. L'istituzione in via Costa del Borgo del divieto di sosta con rimozione forzata - su tutta la via;**
- 3. L'istituzione in via Montecesa e via delle Fonti del divieto di transito veicolare eccetto residenti e frontisti con doppio senso di circolazione regolato mediante un senso unico a vista, con precedenza ai veicoli provenienti da Via Roncisvalle;**
- 4. L'istituzione in Via Montecesa e via delle Fonti del limite massimo di velocità di 30 km/h;**
- 5. L'istituzione del divieto di transito agli autobus in via Fonte Magna nei giorni di mercato settimanale (tutti i giovedì dalle ore 06:00 alle ore 15:00) e fiere o manifestazioni/eventi in centro storico;**
- 6. La revoca temporanea del divieto di transito veicolare in via San Francesco nei giorni di mercato settimanale, fiere, manifestazione e/o eventi in centro storico fino alla riapertura di Via Costa del Borgo;**
- 7. L'istituzione in via Giulia della direzione obbligatoria a destra in corrispondenza dell'intersezione con via Costa del Borgo / Piazza Rosselli.**

DISPONE CHE:

I suddetti provvedimenti della circolazione hanno efficacia fino alla comunicazione di fine lavori o fine fasi di lavorazione da parte della Direzione Lavori del Dipartimento del Territorio – Settore Lavori Pubblici e Strade. Pervenuta tale comunicazione torneranno ad avere efficacia i precedenti provvedimenti permanenti in vigore precedentemente rispetto alla presente ordinanza.

Tutte le precedenti ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento sono sospese fino alla cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

Permane l'efficacia dei provvedimenti che regolamentano la sosta in particolare l'ordinanza n. 15/2023 del 21.01.2023, Prot. Gen.le nr. 2836 che regola la sosta in centro storico.

L'impresa esecutrice dei lavori "S.M. S.r.l." dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- garantire la completa fruibilità di tutti gli accessi alle proprietà private laterali alla strada, ubicati in prossimità dell'area oggetto d'intervento;
- adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, ivi compresi speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
- apporre la prescritta segnaletica stradale, in conformità a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, scegliendo i segnali stradali in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, fissati con disciplinare tecnico approvato con D.M. del



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002; eseguire le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione degli schemi di segnalamento, nel rispetto dei criteri di cui al D. M. 22.01.2019 ed in ogni altro disposto normativo inerente all'attuazione di cantieri temporanei in presenza di traffico veicolare;

- apporre la segnaletica di divieto di sosta, qualora istituito, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- assicurare la visibilità del cantiere e della segnaletica stradale, durante le ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità;
- rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli;
- delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m., nel caso in cui non esista il marciapiede o quest'ultimo sia stato occupato dal cantiere; detto corridoio può consistere sia in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, sia in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata;
- rimuovere o ad oscurare i segnali permanenti qualora siano in contrasto con quelli temporanei;
- rimuovere i dissuasori di sosta indicati nella planimetria allegata;
- ripristinare immediatamente, alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, le condizioni esistenti prima del cantiere e dunque:
 - ✓ ripristinare il manto stradale e le condizioni di sicurezza dello stesso;
 - ✓ ripristinare l'arredo stradale preesistente;
 - ✓ eliminare tutta la segnaletica stradale temporanea installata,
 - ✓ ripristinare la segnaletica stradale esistente ed in vigore prima dell'intervento (segnali verticali, **orizzontali a prescindere dallo stato pre-intervento**, luminosi e segnali ed attrezzature complementari),
 - ✓ eliminare qualsiasi residuo di cantiere;
- esibire, nel luogo di esecuzione dei lavori e/o depositi, una copia della presente ordinanza, in caso di controllo degli organi competenti.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3, c. 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al T.A.R. delle Marche, entro il termine di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 104/2010, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Osimo, 06/06/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Dott. Daniele Buscarini

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.

Il Responsabile del procedimento
Maurizio Lavagnoli